



## COMUNICATO

### **Oggetto: Comunicato inerente all'art. 51 comma 4 del Regolamento (UE) 2024/1183**

In merito alla prossima entrata in vigore del Regolamento (UE) 2024/1183, meglio noto come eIDAS 2, l'Agenzia per l'Italia Digitale fornisce i seguenti chiarimenti in ordine al percorso di adeguamento progressivo richiesto ai prestatori di servizi fiduciari qualificati ai sensi dell'art. 51, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 2014/910, come modificato dal medesimo Regolamento.

I prestatori di servizi fiduciari qualificati cui è stata assegnata la qualifica a norma del Regolamento prima del 20 maggio 2024 dovranno presentare a questa Agenzia, quanto prima, e comunque entro il 21 maggio 2026, un'integrazione della relazione di valutazione della conformità relativa all'ottemperanza di quanto previsto dall'art. 24, paragrafi 1, 1-bis e 1-ter (rispettivamente inerenti a obbligo di verifica dell'identità, modalità di verifica e requisiti per i metodi di identificazione remota).

I prestatori di servizi fiduciari qualificati in possesso di qualifica in corso di validità sono chiamati a completare, in raccordo con gli organismi di valutazione preposti (CAB), il percorso di aggiornamento della conformità ai requisiti introdotti dal nuovo art. 24, trasmettendo a questa Agenzia il relativo Conformity Assessment Report (CAR), nel rispetto del termine finale previsto dal quadro europeo.

Il CAR dovrà dare evidenza della conformità dei processi di verifica dell'identità e, ove pertinente, degli attributi, secondo il nuovo testo dell'art. 24 paragrafi 1, 1-bis e 1-ter.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, e ferma restando la valutazione autonoma di ciascun CAB su ciascun processo, possono costituire riferimenti tecnici utili:

- il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell'8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 910/2014, tuttora vigente nel testo consolidato modificato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2022/960;
- lo standard ETSI TS 119 461 V2.1.1 (2025-02), richiamato dal Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1566 della Commissione, del 29 luglio 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2014/910 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di riferimento per la verifica dell'identità e degli attributi della persona a cui deve essere rilasciato il certificato qualificato o l'attestato elettronico di attributi qualificato;

- quale ulteriore riferimento europeo di recente adozione in materia di identificazione, il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/798 della Commissione, del 7 aprile 2026, recante norme di applicazione del regolamento (UE) n. 2014/910 per quanto riguarda le norme di riferimento e le specifiche per l'onboarding remoto degli utenti ai portafogli europei di identità digitale mediante mezzi di identificazione elettronica conformi al livello di garanzia "substantial", in combinazione con ulteriori procedure di onboarding remoto tali da soddisfare il livello di garanzia "high".
- la Circolare tecnica Accredia DC n. 45/2025, che inquadra le regole di transizione e l'avvio dell'accREDITamento nel nuovo contesto eIDAS 2.

Si precisa, infine, che l'onere di rilasciare il rapporto di valutazione della conformità compete esclusivamente al CAB accreditato secondo il framework eIDAS 2. Così come previsto dall'art. 7 del regolamento di esecuzione 2025/2162 tale rapporto è un allegato obbligatorio del certificato rilasciato dal CAB e deve quindi riportare il marchio dell'ente di accREDITamento.